

STATUTO
DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"SOCIETA' AEROPORTO BRESCIA E MONTICHIARI S.P.A."

* * *

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Art. 1 - È costituita una società per azioni con la seguente denominazione:

"SOCIETA' AEROPORTO BRESCIA E MONTICHIARI S.P.A."

Art. 2 - L'oggetto principale dell'attività societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse o collegate, purchè non a carattere prevalente.

In particolare la società svolgerà l'attività di gestione dell'aeroporto di Brescia - Montichiari.

Nell'oggetto della società è compresa l'attività di handling nell'ambito dei passeggeri e del cargo, e degli spazi ed attività commerciali da esercitarsi all'interno dell'Aeroporto Gabriele D'Annunzio di Montichiari.

In particolare, la società potrà svolgere anche servizi di assistenza a terra, di controllo della sicurezza, di emissione di biglietti aerei e lettere di trasporto aereo, nonché la vendita di servizi accessori al trasporto aereo quali, a titolo esemplificativo, servizi alberghieri, servizi di autonoleggio, gestire agenzie di viaggio e svolgere l'attività di spedizioniere, servizi di trasporto dei passeggeri e degli equipaggi da e per l'aeroporto, servizi di provveditoria di bordo e di catering, servizi di gestione di parcheggi, servizi di custodia bagagli e depositi in genere, servizi di giardinaggio, servizi di manutenzioni civili ed impiantistiche, servizi di pulizie anche a favore di terzi. Potrà inoltre prestare consulenza in ambiti aeroportuali anche a favore di terzi con esclusione, comunque, dell'attività professionale riservata.

È compresa nell'oggetto sociale in genere qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambiti aeroportuali o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio e, conseguentemente qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.

La società opererà in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

Al solo fine del raggiungimento del predetto oggetto sociale e nei limiti di legge, la società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il

raggiungimento dell'oggetto sociale e può prestare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia anche reale nell'interesse proprio e/o di terzi, senza alcuna limitazione, assumere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati.

Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 3 - La durata della società viene stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale avrà pure la facoltà di sciogliere anticipatamente la società, osservate le norme del presente statuto e delle leggi vigenti.

Art. 4 - La società ha sede in Brescia.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere uffici amministrativi, rappresentanze, filiali, succursali, direzioni e agenzie sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI E PATRIMONI DESTINATI

Art. 5 - Il capitale della società è stabilito in Euro 6.724.158,30

seimilionsettecentoventiquattrocentocinquantotto virgola trenta) diviso in numero 67.241.583 (sessantasettemilioni duecento quarantunocinquecento ottantatré) di azioni ordinarie del valore di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna, aventi tutte pari diritti.

Le azioni sono nominative e indivisibili, e ogni azione dà diritto ad un voto.

L'assemblea può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale secondo le disposizioni dell'articolo 2443 C.C.

Art. 6 - Il trasferimento delle azioni è regolato dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Il trasferimento delle azioni mortis causa è libero.

Le azioni sono altresì liberamente trasmissibili per atto tra vivi qualora il trasferimento avvenga:

- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta;
- b) in caso di partecipazioni detenute da società di persone, a favore di soci delle stesse;
- c) a favore di società fiduciarie, a condizione che il socio cedente resti fiduciante per l'intera partecipazione trasferita. La società fiduciaria a sua volta potrà trasferire liberamente le azioni soltanto all'originario socio fiduciante, ai suoi eredi o successori mortis causa a qualsiasi titolo, ovvero ai suoi parenti in linea retta;
- d) a favore di sue società controllanti o controllate o controllate dalla stessa controllante;
- e) a favore di società che hanno la stessa compagine sociale della società socia al momento della cessione.

Nei casi di trasferimento diversi da quelli sopra disciplinati, agli altri azionisti compete il diritto di prelazione all'acquisto delle azioni stesse.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti, (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo, come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento, che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo della società socia, è obbligato ad offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle partecipazioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia, è obbligata al pagamento di una penale pari al doppio del valore della quota o dei diritti di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

L'alienante deve portare a conoscenza degli altri azionisti,

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la proposta di alienazione o trasferimento indicandone il prezzo (in caso di vendita) o il valore (in caso di trasferimento ad altro titolo), i terzi cui essa è rivolta, e tutti gli elementi necessari per consentire l'esercizio della prelazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta di alienazione inviata agli altri azionisti con risposta comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Trascorso inutilmente questo termine, l'alienante è libero di trasferire le azioni ai terzi ed al prezzo o al valore indicato nella proposta di alienazione o trasferimento inviata agli altri azionisti.

In caso di rinuncia espressa al diritto di prelazione, il trasferimento delle azioni a terzi è valido anche senza le formalità di cui sopra.

Qualora però il corrispettivo richiesto dall'alienante o comunque offerto da un terzo all'alienante stesso apparisse superiore al valore effettivo e reale, gli azionisti che hanno esercitato la prelazione, entro il predetto termine di trenta giorni dalla comunicazione, avranno la facoltà di ricorrere all'Organo Arbitrale, nominato e funzionante a norma del presente statuto.

L'Organo Arbitrale provvederà innanzitutto a stabilire le cauzioni e le garanzie che riterrà opportune, onde rendere operante il trasferimento nel termine più vicino possibile a quello contenuto nella proposta e stabilirà altresì quali somme dovranno essere immediatamente liberate a favore dell'alienante.

Qualora a seguito del giudizio, l'Organo Arbitrale ritenesse il ricorso presentato a scopo defatigatorio, potrà imporre all'azionista acquirente il pagamento di una somma a titolo di penale non superiore al quindici per cento (15%) del totale corrispettivo stabilito per il trasferimento delle azioni. In ogni altro caso, l'alienante sulle somme non pagate a tempo e non depositate in modo fruttifero avrà diritto agli interessi legali.

L'Organo Arbitrale dovrà, nella propria valutazione, tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia in buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che è normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni o dei diritti di opzione. Egli dovrà, inoltre, tener conto del premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale.

I soci aventi diritto di prelazione possono rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dall'organo arbitrale, dandone comunicazione all'offerente entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'organo arbitrale. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offerente è libero di trasferire le azioni, o i diritti di opzione, alle condizioni indicate nell'offerta.

Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le azioni, o i diritti di opzione entro 30 giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuovamente offrirle in opzione agli altri soci.

Le azioni dell'alienante saranno ripartite fra gli azionisti che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione alle azioni rispettivamente possedute o secondo percentuali determinate consensualmente.

Il diritto di prelazione spetta anche in caso di trasferimento di diritti d'opzione, di warrants e obbligazioni convertibili in azioni.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno all'ultimo indirizzo risultante sul libro soci.

Nel caso di quotazione sul mercato si riserverà all'azionariato diffuso almeno una quota minima pari a quella prevista dalla normativa vigente a quella data.

Art. 7 - La società può emettere, a norma di legge, prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con verbale redatto da un Notaio.

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni degli articoli da 2410 a 2420-ter del Codice Civile.

I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune.

Art. 8 - La società può istituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO III - ASSEMBLEA

Art. 9 - I soci vengono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, e precisamente:

- in assemblea ordinaria una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'approvazione del bilancio può tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

- in assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 C.C., o per iniziativa di un terzo degli amministratori o su richiesta scritta e motivata di uno o più soci, che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

La convocazione dell'assemblea è fatta con comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi aventi gli stessi effetti di conoscibilità, anche elettronici, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso (es. posta elettronica certificata) ai soci, agli amministratori ed ai sindaci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, salvi i diversi termini previsti nel presente statuto.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando vi sia presente l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Il socio può essere rappresentato in assemblea anche da persona estranea munita di delega.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento in assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano in carica, in mancanza di questi, da persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio e se del caso due scrutatori tra i soci; la nomina del segretario non ha luogo quando il verbale dell'assemblea debba essere redatto da un Notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno la metà del capitale sociale

ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata, in proprio o per delega, dai soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti presenti.

In deroga a quanto sopra la nomina dell'organo amministrativo viene regolata dal successivo articolo 10.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale, salvo che la legge non richieda maggioranze più elevate.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Quando la legge lo prevede o il Presidente ne faccia richiesta il verbale è redatto dal Notaio.

I Verbali delle assemblee devono essere trascritti in apposito libro che resterà a disposizione dei soci, perchè possano prendere visione.

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - La società è di norma amministrata da un amministratore unico.

L'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, nel rispetto della normativa di legge.

In via transitoria, fino alla scadenza naturale del mandato attualmente in corso e pertanto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

Se obbligatorio da norme di legge, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni, garantendo la presenza del genere meno rappresentato anche nel caso di amministratore unico, nel rispetto della normativa specifica in materia.

L'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi, a norma dell'art. 2366 del codice civile, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Salva diversa unanime decisione assembleare, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, in cui i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste dovranno essere presentate alla società, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Senza indugio e comunque almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Alle elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione si

procederà come segue:

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano per età anagrafica.

Il tutto nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Art. 11 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi dettata dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, nonché dal presente Statuto, effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.

Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore

indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato. Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore appartenente al genere meno rappresentato, la sostituzione avverrà nominando il primo esponente del medesimo genere non eletto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Qualora l'assemblea debba procedere alla nomina di Consigliere, necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di sostituzione, è proposto per la carica il primo candidato non eletto proveniente dalla lista cui apparteneva il Consigliere venuto meno, purchè si sia reso disponibile, entro la data dell'assemblea, a fornire le attestazioni obbligatorie.

Nel caso di presentazione di una unica lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ed in assenza di accordo unanime si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell'art 11 del D.Lgs 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'art. 9 del presente Statuto.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un solo Amministratore Delegato tra i suoi membri, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Presidente può essere nominato anche dall'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un

solo Vice Presidente il quale eserciterà le funzioni del Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo e di un Segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina nel caso il compenso, se consentito dalla normativa di legge.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile in tema di Società.

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione.

Tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle varie normative e regolamenti in vigore

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali.

E' fatto divieto di corrispondere indennità e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 6 mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 13 - Spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla nomina dell'eventuale Direttore Generale e degli eventuali dirigenti della società.

Art. 14 - Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede.

In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere chiesta dalla maggioranza meno uno dei Consiglieri in carica.

Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare nell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale o anche da almeno due membri effettivi del Collegio medesimo.

La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per lettera raccomandata diretta al domicilio dei singoli Consiglieri ed

in casi di urgenza potrà essere fatta per telegramma, telex, fax o posta elettronica.

In ogni caso però l'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare, dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa se questa è stata fatta per lettera raccomandata e 1 (un) giorno prima se a mezzo telegramma, telex, fax o posta elettronica.

Art. 15 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza o teleconferenza; in tal caso deve essere assicurata la facoltà di intervento alla discussione in tempo reale. Si applicano le modalità operative già indicate per l'assemblea all'art.9. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 16 - Il Consiglio ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, eccetto per quanto è dalla legge e dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva al termine di ogni trimestre dell'anno solare. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 17 - La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, al Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di colui che sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche all'Amministratore Delegato per l'esercizio dei poteri a lui delegati dal Consiglio stesso.

TITOLO V - COLLEGIO DEI SINDACI E CONTROLLO CONTABILE

Art. 18 - Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci

effettivi e due supplenti tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili, nominati ai sensi del Codice Civile.

Se obbligatorio da norme di legge, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni.

Salva diversa unanime decisione assembleare, la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Salvo ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti del Collegio Sindacale devono possedere, se obbligatori per legge, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con Decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di

ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiarare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa i due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

La carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al sindaco tratto dalla lista di cui alla lettera a) del comma che precede, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, ove applicabile.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario prescritto di Sindaci Effettivi o Supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, si provvederà alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato della lista di maggioranza con il successivo candidato del genere meno rappresentato facente parte della stessa lista.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il primo Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che per il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente tratto dalla stessa lista. Qualora procedendo in tal modo, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Collegio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In generale, nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco effettivo non eletto appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Tuttavia, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci che rivestono la qualità di ente pubblico, gli enti pubblici provvederanno a nominare in loro sostituzione altri sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni ed è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci Effettivi in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti per la validità delle deliberazioni.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza o teleconferenza; in tal caso deve essere assicurata la facoltà di intervento alla discussione in tempo reale. Si applicano le modalità operative già indicate per l'assemblea all'art.9.

Verificandosi tali requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in cinque o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità

stabiliti dalla normativa applicabile.

Art. 19 - Il Collegio Sindacale non può esercitare la revisione legale dei conti.

La stessa revisione legale dei conti dovrà essere affidata, tramite nomina dell'assemblea ordinaria degli azionisti, o ad un Revisore o ad una società di Revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) in applicazione del D. Lgs n. 39/2010, salvo che normative specifiche in materia, prevedano l'espressa nomina obbligatoria di una società di revisione.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

Art. 20 - L'esercizio sociale, ad eccezione del primo, inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del Bilancio della società con il conto dei profitti e delle perdite.

I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate dovranno essere separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara, distinta e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria il Bilancio sarà sottoposto all'esame dei Sindaci. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il Bilancio stesso e la relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati presso la sede sociale unitamente alla Relazione dei Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Art. 21 - Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% (cinque per cento) fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale per fondo di riserva ordinaria, nonché la quota che l'assemblea dovesse eventualmente deliberare di destinare a riserva straordinaria o ad altri accantonamenti, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla partecipazione di ognuno al capitale sociale.

TITOLO VII - PROROGA E SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 22 - Per quanto attiene alla proroga, lo scioglimento e la liquidazione della società si danno per qui richiamate le disposizioni legislative vigenti in materia.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 23 Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci medesimi ovvero tra la società e gli organi sociali, sarà risolta in conformità del Regolamento Arbitrale adottato dalla Camera di Commercio di Brescia da un Organo Arbitrale nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via rituale.

A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

Art. 24 Per qualunque controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Brescia

TITOLO IX - RINVIO A NORMATIVA DI LEGGE

Art. 25 - Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti.